

Servizio Studi, Valutazione delle Politiche pubbliche e Organizzazione

Sezione Controllo, Valutazione e Assistenza al Collegio dei revisori dei conti

 <p>1</p>	<p>ATTO ASE N. 1176</p> <p>“Relazione riferita agli anni dal 2014 al 2016 , in adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 10 della L.r. 20/03/2013 , n. 5 (Valorizzazione del Patrimonio di archeologia industriale)”</p> <p>Nota informativa</p>
--	---

La “Nota informativa”, secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 3 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa², viene elaborata sulla base della relazione prodotta dalla Giunta regionale, in adempimento alla clausola valutativa inserita nelle disposizioni di legge ed è stata elaborata con l'obiettivo di fornire un quadro conoscitivo di sintesi sull'oggetto, e sullo stato di attuazione della legge regionale

CONTENUTO DELLA LEGGE REGIONALE e CONTESTO


La legge regionale che è stata approvata dalla regione Umbria nel 2013 sull'archeologia industriale, è stata una delle prime leggi in Italia che ha dettato norme per la promozione dei siti e dei beni dismessi, riconoscendone l'importanza per la cultura e per lo sviluppo economico del territorio.

All'articolo 1, comma 2 si afferma quanto segue:

“Ai fini della presente legge, il patrimonio di archeologia industriale si intende formato dai beni immateriali e materiali, non più utilizzati per il processo produttivo, che costituiscono testimonianza storica del lavoro e della cultura industriale presenti sul territorio regionale. In particolare, vi possono essere ricompresi: i complessi industriali dismessi; le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza; le macchine e le attrezzature non più utilizzate per il processo produttivo; i prodotti originali dei processi industriali; gli archivi, le raccolte librerie e documentarie, ivi comprese quelle relative a disegni, fotografie e filmati; le collezioni e le serie di oggetti afferenti l'industria, nonché i siti minerari dismessi.”.

1 Foto riguardanti: lo Zuccherificio di Foligno, Fabbrica di detersivi a Strozacaponi Perugia, vecchio escavatore di carbone a Pietrafitta,

2 Art. 42, comma 3 Reg. int.: “Le informazioni prodotte in attuazione delle clausole valutative sono esaminate dalla struttura operante all'interno del processo legislativo e sono presentate alla Commissione competente per la valutazione”.



Servizio Studi, Valutazione delle Politiche pubbliche e Organizzazione

Sezione Controllo, Valutazione e Assistenza al Collegio dei revisori dei conti

I due termini **“archeologia”** e **“industriale”** comparvero per la prima volta insieme in un articolo del 1955 scritto da Michael Rix in Inghilterra e vennero ufficializzati dal **“Council of British Archaeology”** nel 1959.

Il sostantivo *archeologia* e l'aggettivo *industriale* creano apparentemente contrasto, derivante dal fatto che nel senso comune l'archeologia si interessa di cose antiche (dal greco *archaios*, che significa antico, e - *loghia*, cioè discorso), mentre l'industria rappresenta un fenomeno moderno. Tale contraddizione decade se al significato anglosassone della parola *industria*, si sostituisce quello etimologico: infatti nel dizionario latino questo termine significa attività, operosità, zelo ed ingegno quindi **archeologia industriale non è altro che l'archeologia del lavoro e della produzione.** (tratto da articolo **Archeologia Industriale** Conoscere, capire e valorizzare il XX secolo di Michele Broccoletti)

La normativa nazionale in materia di conservazione del patrimonio industriale dismesso non risulta essere recente e non presenta novità di rilievo, rispetto a quanto genericamente contenuto nelle leggi quadro n.n. 1089/39 e 1497/39, sulla salvaguardia delle cose d'arte e sistemi di immobili paesaggisticamente caratterizzati.

Infatti il **D.lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999 “Testo unico dei beni culturali e ambientali”** non fa che ricomprendere la maggior parte del corpus normativo, che risale alla coppia di leggi del 1939, dal momento che - come è noto- ai sensi della legge 1089/39 sono soggetti a vincolo “automatico” soltanto i beni che abbiano più di cinquanta anni e che siano di proprietà pubblica, quindi una parte consistente del patrimonio archeo-industriale sfugge a tale modalità di salvaguardia.

Con la legge del 6 luglio 2002 n. 137, fu conferita la delega al Governo per il riassetto dei beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore.


In attuazione della delega conferita al Governo nel 2002, con il **decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, è stato emanato il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice)** che ha ridisciplinato l'intero sistema.

Nel 2006 il Codice ha subito altri interventi modificativi. Il Codice, dopo aver definito alcune disposizioni generali, disciplina i «beni culturali».

Con il Codice, in realtà il patrimonio industriale non ha una tutela chiara ed evidente, ma all'art. 10, comma 4 (definizione di beni culturali) si può notare un richiamo a beni afferenti la sfera dei siti industriali. Nel citato articolo, alla lettera h) si legge: *“siti minerari di interesse storico od etnoantropologico”*; alla lettera l), invece, *“tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale”*.

Il patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico comprende i beni che hanno un valore di civiltà e possono appartenere allo Stato, alle Regioni o agli altri enti pubblici, ai privati.

Proprio in virtù di questo collegamento, la legge regionale nell'articolo relativo alle **“finalità ed oggetto”** afferma che la Regione, nel rispetto della Costituzione e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.



Servizio Studi, Valutazione delle Politiche pubbliche e Organizzazione

Sezione Controllo, Valutazione e Assistenza al Collegio dei revisori dei conti

137), nonché in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto regionale, favorisce la valorizzazione e la promozione del patrimonio di archeologia industriale presente sul proprio territorio, riconoscendone l'importanza per la cultura e per lo sviluppo economico e sociale.

La legge in vigore, dopo avere elencato le finalità all'articolo 1, all'**articolo 2** comma 1 elenca le attività che la regione pone in campo per l'attuazione delle norme, e di seguito vengono riportate:

- a) iniziative volte allo studio, alla ricognizione ed alla catalogazione del patrimonio di archeologia industriale;
- b) iniziative volte alla salvaguardia e alla fruizione del patrimonio di archeologia industriale;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione ed alla didattica, anche attraverso l'organizzazione di laboratori, nelle materie oggetto della presente legge;
- d) iniziative volte alla riqualificazione e/o al riuso dei beni, compatibili con esigenze di conservazione e di tutela;
- e) iniziative dirette alla realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici;
- f) iniziative di comunicazione e di promozione turistico-culturale.

Viene inoltre favorita la diffusione delle informazioni relative all'archeologia industriale attraverso l'implementazione dei sistemi informativi e delle applicazioni informatiche.

Viene individuata una programmazione regionale con l'**articolo 4** che dispone l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa di un **Piano triennale**, proposto dalla Giunta regionale, previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale e previo parere obbligatorio della Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.


Il Piano triennale individua gli obiettivi strategici, i criteri di priorità d'intervento e le risorse necessarie per l'attuazione dello stesso in riferimento alle attività elencate.

La Giunta regionale approva invece il **Programma annuale**, previo parere della Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, programma dove sono indicate le iniziative da realizzare nell'ambito di quanto stabilito dal Piano triennale.

L'**articolo 5** istituisce la **Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale** che svolge funzioni consultive su richiesta della Giunta regionale oltre ad esprimere parere obbligatorio sul Piano triennale e annuale.

LA CLAUSOLA VALUTATIVA

La legge regionale 20 marzo 2013, n. 5 dispone all'art. 10 (Clausola valutativa) comma 1 che "la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità d'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel valorizzare, rendere fruibile e salvare dal degrado il patrimonio di archeologia industriale presente nella Regione". Il comma 2 del medesimo articolo specifica che "la Giunta regionale entro il 31 ottobre 2014 e successivamente ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga informazioni e dati:



Servizio Studi, Valutazione delle Politiche pubbliche e Organizzazione

Sezione Controllo, Valutazione e Assistenza al Collegio dei revisori dei conti

- a) sulle modalità organizzative e procedurali adottate per l'attuazione degli strumenti di intervento previsti nei Programma annuale per la valorizzazione dei patrimonio di archeologia industriale;*
- b) sulle iniziative poste in essere ai sensi dell'articolo 2;*
- c) sulla tipologia e modalità di accordi attivati con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti ai fini della ricognizione, catalogazione e valorizzazione dei patrimonio di archeologia industriale;*
- d) sulla tipologia ed entità di contributi impegnati ed erogati dalla Regione."*

Si evidenzia che a maggio 2017 è stata trasmessa all'Assemblea legislativa la prima relazione in risposta alla clausola valutativa, che invece indicava (art. 10 comma 2), come prima data di presentazione, il 31 ottobre 2014.

L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE


Nella norma di prima applicazione, di **cui all'articolo 7** si dispone che la Giunta regionale deve individuare una struttura competente per le funzioni e l'attività che la Regione dovrà svolgere per dare attuazione alle disposizioni previste dalla legge. Con DGR n. 1216 del 31/10/2013 la materia dell'archeologia industriale è stata inserita nella declaratoria del **"Servizio Musei e beni archeologici"**, inizialmente senza la previsione di personale specificatamente addetto, come precisato nella relazione, ma da recenti confronti con gli uffici del Servizio suddetto si è appreso che successivamente è stata assegnata allo stesso una unità di personale.

Con ulteriore DGR n. 1523 del 24/11/2014 l'incarico è stato confermato al Dirigente del Servizio **"Musei e sovrintendenza ai beni librari"**, quindi solo una modificazione della denominazione del servizio senza la creazione di posizioni. Ancora nel 2016, con DGR n. 391 del 12/04/2016, che ha rideterminato le declaratorie di alcune strutture, la competenza in materia di archeologia industriale è rimasta in capo al Servizio attualmente denominato "Musei archivi e biblioteche".

La Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale disposta dall'articolo 5, la cui costituzione era prevista entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, cioè l'11 luglio 2013, è stata costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale del 29 settembre 2014, n. 99, e si è insediata il 17 novembre successivo.

Come previsto dal Decreto di nomina, la Commissione è restata in carica per la durata della legislatura (IX Leg.), quindi con ulteriore **Decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 dicembre 2015 n. 150 è stata ricostituita** ed è così composta: Prof Renato Covino: past President dell'Associazione italiana per il Patrimonio di Archeologia industriale, con funzione di Presidente e Dott.ssa Antonella Pinna, Dirigente regionale, entrambi nominati dalla Giunta regionale; Architetti Carlo Possati, Paolo Bernarducci, e Dott. Bruno Mattioli designati dal CAL.

Un adempimento ulteriore in capo alla Giunta regionale è dato **dall'articolo 3 comma 1** dove si afferma che ai fini della ricognizione e della valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale è previsto il ricorso **ad accordi, intese ed altre forme di collaborazione con amministrazioni statali, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati nonché forme di collaborazione interregionale e internazionale.**



Servizio Studi, Valutazione delle Politiche pubbliche e Organizzazione

Sezione Controllo, Valutazione e Assistenza al Collegio dei revisori dei conti

Con Determina dirigenziale n. 11247 del 30/12/2014 si è in primo luogo individuata l'**Associazione Italiana per il patrimonio archeologico industriale (AIPAI)** quale partner scientifico essenziale della Regione, per sostenere le attività di attuazione della legge.³

Nell'ambito della Programmazione la legge regionale prevede l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa del **Piano di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale**, di durata triennale, proposto dalla Giunta regionale, previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale e previo parere della Commissione, ad oggi non approvato.

Di fatto la Giunta regionale per attivare la procedura di approvazione del Piano, secondo quanto previsto dalla normativa, deve effettuare una prima ricognizione del patrimonio archeologico a livello regionale adottando preliminarmente delle linee di indirizzo come disposto dall'articolo 9 (Norme di prima applicazione).

Con **deliberazione n. 312 del 13/03/2015** la Giunta regionale ha approvato le **linee di indirizzo** ai fini della ricognizione del patrimonio archeologico industriale.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE

La relazione inquadra la legge regionale 5/2013, elencando i vari adempimenti disposti dalla legge in capo alla Giunta regionale, segnalando le varie operazioni e azioni poste in essere con le delibere della Giunta regionale e le Determine Dirigenziali.

Sulle modalità organizzative e procedurali adottate per l'attuazione degli strumenti di intervento previsti dalla legge, contenute nella clausola valutativa, nella relazione vengono riportati i passaggi procedurali avvenuti per l'assegnazione della materia dell'archeologia industriale all'interno della declaratoria del Servizio adibito.


Si sottolinea come non sia stata ancora prevista un'implementazione di personale nell'ambito della struttura amministrativa, così come individuata dall'articolo 7, e competente per le funzioni e le attività che la Regione è chiamata a svolgere ai sensi della legge stessa.

Le linee di indirizzo di cui alla DGR n. 312/201, sopra citata, hanno comportato l'attivazione delle seguenti attività:

A) Censimento dei diversi censimenti, ossia il reperimento e la classificazione di schede prodotte dalle strutture amministrative che si sono interessate all'oggetto della legge, considerato che nell'ultimo trentennio si è sviluppato intorno al patrimonio industriale della regione un intenso lavoro di inventariazione e di catalogazione scientifica, svolto da molteplici soggetti e istituzioni.

B) Ricognizione del materiale iconografico, prodotto nel corso degli anni con le campagne di catalogazione regionale e con la finalità di costruire una galleria fotografica da collocare sul portale regionale sui beni culturali.

³ L'AIPAI, sezione italiana di "The International Committee for the conservation of the Industrial Heritage" (TICCIH) è il solo soggetto operante in quest'ambito a livello nazionale, è stata fondata nel 1997 da un gruppo di specialisti del patrimonio industriale, e da alcune tra le più importanti istituzioni del settore nel Paese, ed interagisce con Università, Centri di ricerca, Fondazioni, Musei Organi centrali e periferici dello Stato.



Servizio Studi, Valutazione delle Politiche pubbliche e Organizzazione

Sezione Controllo, Valutazione e Assistenza al Collegio dei revisori dei conti

Sulla richiesta della clausola in merito alla: "Tipologia e modalità di accordi attivati con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti ai fini della ricognizione, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale", dopo aver individuato l'AIPAI quale partner scientifico per la ricognizione del patrimonio di archeologia industriale, è stato attivato l'accordo di collaborazione con la stessa, ed è stato incaricato il Servizio Musei e Soprintendenza ai beni librari, di dare attuazione alle linee di indirizzo dettate con la DGR 312/2015.

L'accordo ha portato, come risultato della sua prima fase (27 aprile 2015/27 aprile 2016), alla ricognizione dei lavori di schedatura e di altro tipo, condotta sulle aree industriali e sui relativi beni afferenti al patrimonio industriale dell'Umbria.

La verifica della consistenza del patrimonio documentario relativo ai beni di archeologia industriale e delle attività previste dall'accordo di partenariato, ha permesso all'AIPAI di trasmettere con nota del 20/09/2016 alla Giunta regionale, così come convenuto dalle parti, una relazione sull'attività svolta, unitamente ad un database suddiviso per fonti, soggetti, tipologie di schede contenente ogni riferimento alla documentazione del patrimonio relativo ai beni di archeologia industriale in Umbria.

Il risultato quindi è stato quello di una ricognizione dei lavori di schedatura condotti sulle aree industriali e sui relativi beni, con la realizzazione di un database in formato excel, un primo foglio è relativo alle schede di edifici o macchinari e fa riferimento a 533 schede di catalogazione, il secondo concerne il materiale fotografico sia cartaceo sia digitale e fa riferimento a 1784 schede.⁴

L'iter del progetto è stato costantemente monitorato dalla Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale .

Nella relazione viene inoltre affermato che la Commissione ha concordato sull'opportunità di proseguire e rinnovare il partenariato con l'AIPAI, finalizzando le nuove attività, oltre che all'incremento quali-quantitativo del database, all'individuazione di forme di divulgazione del lavoro svolto e alla realizzazione di materiale documentale.


La Commissione ha previsto infatti la realizzazione di un dossier, in cui dare conto degli aspetti conoscitivi sul patrimonio archeologico industriale umbro finora schedato e di prevedere la pubblicazione nel sito www.umbriacultura.it di alcune schede

Si è quindi provveduto a proseguire e rinnovare il partenariato con l'AIPAI con la Determina dirigenziale n. 10703 del 4/11/2016.

Nella Determina dirigenziale approvata per il rinnovo dell'accordo di collaborazione scientifica sopraccitato, vengono individuate le attività da svolgere e di seguito sono elencate:

- Produzione di un dossier in cui si renda conto degli apporti conoscitivi sul patrimonio archeologico industriale umbro finora schedato, mettendo a sistema i diversi livelli di

⁴ Le campagne di catalogazione regionale hanno prodotto nel corso degli anni un materiale fotografico di valore, realizzato non solo da catalogatori ma anche da fotografi professionisti e destinato soprattutto ai volumi della collana del catalogo regionale dei beni culturali



Servizio Studi, Valutazione delle Politiche pubbliche e Organizzazione

Sezione Controllo, Valutazione e Assistenza al Collegio dei revisori dei conti

conoscenza conseguiti, con l'obiettivo di comporre il quadro del patrimonio archeologico industriale finora censito in Umbria e sistematizzato nel corso dell'accordo precedente;

- Diffusione del dossier attraverso canali diversi (stampa e digitale) e in particolare il portale www.umbriacultura.it per rendere tale patrimonio di conoscenza fruibile per un vasto pubblico di studiosi, di interessati a vario titolo e di turisti;
- Studio e realizzazione di un modello di scheda sintetica dei siti/macchinari censiti e disponibili nel database sistematizzato al fine di pubblicare sul portale regionale in parola una selezione significativa dei siti e del patrimonio archeoindustriale dell'Umbria;
- Manutenzione del database e dell'archivio cartaceo finalizzata all'ottimizzazione della ricerca per le attività di cui ai punti precedenti;
- Studio di eventuali ulteriori forme di divulgazione dei risultati anche per incrementare l'offerta culturale facente leva sulle testimonianze materiali delle attività produttive, a cominciare dall'organizzazione di pubblicazioni, esposizioni temporanee, itinerari tematici per settori, per tipologie di prodotti, per aree geografiche, etc..

La realizzazione del Dossier relativo a "Il Patrimonio archeologico industriale in umbria" - Ricognizione dei lavori di schedatura e del patrimonio documentario è disponibile in "bozza" sul sito della regione ed è in corso di pubblicazione definitiva.

Sul fronte della **tipologia ed entità di contributi** impegnati ed erogati dalla Regione, dalla relazione risulta che per il lavoro svolto è stato riconosciuto e liquidato all'AIPAI un contributo pari ad euro 10.000,00 a valere sul cap. A0996 del Bilancio regionale 2016.

Con Determina Dirigenziale n. 10703 del 4/11/2016 si è proceduto al rinnovo dell'accordo di collaborazione con l'AIPAI per lo svolgimento delle attività sopra citate e conseguentemente con la stessa DD si è ritenuto di assegnare la somma complessiva di euro 10.000,00 a favore dell'Associazione quale contributo per l'esecuzione delle attività elencate.

FIRME

<i>Il Responsabile di Sezione</i>	Maria Rita Francesconi
<i>Il Dirigente</i>	Simonetta Silvestri
<i>Data</i>	Perugia, 21/11/2017